

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 712/ASURDG DEL 19/09/2013**

**Oggetto: AREA VASTA 3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PAZIENTI NEOPLASTICI – CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANT-ITALIA ONLUS DI BOLOGNA. ANNO 2013.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di stipulare, ai sensi della DGRM n. 1081/2008, una convenzione con l'A.N.T – Italia Onlus con sede legale in Bologna, Via Jacopo di Paolo, 36, il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all. n.1), avente ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici della Area Vasta 3 - Distretto di Civitanova Marche, anno 2013.
2. Di dare atto che la convenzione di cui al punto che precede avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2013.
3. Di delegare il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta 3 di Macerata alla stipula della convenzione di cui al punto che precede.
4. Di dare atto che l'onere di spesa anno 2013 derivante dalla presente determina ammonta complessivamente ad € 67.500,00 ed ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, con imputazione al conto economico n. 0517010501, centri di costo n. 082217100 e 082117100, autorizzazione di spesa n. AV3TERR 2013 n. 24 sub 1.
5. Di incaricare il Direttore del Distretto di Civitanova Marche della gestione e degli aspetti esecutivi della convenzione.

6. Di trasmettere la presente determina alla Regione per il controllo ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dr. Piero Ciccarelli*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dr. Giorgio Caraffa*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dr. Alberto Carelli*

Per i pareri infrascritti:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
Sig. Paolo Gubbinelli

**Il Responsabile del Servizio Bilancio**  
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(AREA VASTA 3 – U.O.C. SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA -CIVITANOVA MARCHE)**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Legge Regionale n. 13/2003, recante ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- DGRM n. 976 del 17.06.2010;
- Determina del Direttore di Zona n. 327 del 22.06.2010.
- Legge 8 novembre 2000 n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14 febbraio 2001: “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- DGR 606 del 20 marzo 2001: “Linee Guida Regionali per le cure domiciliari”;
- Conferenza Unificata - Accordo 19 aprile 2001: “Accordo tra il Ministro della Sanità, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Province, i Comuni e le Comunità Montane, sul documento di iniziative per l’organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative”;
- DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”;
- Comitato Ministero della Salute per le cure palliative: “Il modello organizzativo per la realizzazione della rete di cure palliative” - Documento finale del 01/04/03;
- “Piano Sanitario Regionale 2003/2006”;
- “Piano Sanitario Regionale 2007/2009”;
- Legge regionale Marche del 30 maggio 2012, n. 15

**ISTRUTTORIA**

**Premesso quanto segue:**

Il volontariato ha trovato una disciplina organica con la legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Il legislatore del 1991 ha sostanzialmente riconosciuto che gli organismi associativi *no profit*, collaborando con le PP.AA., condividono gli obiettivi di pubblica utilità secondo il principio della sussidiarietà orizzontale. Lo strumento per dare veste giuridica a questa forma di collaborazione tra le pubbliche

amministrazioni e il volontariato è la convenzione (art. 7 della L. 266/199). Il sistema di convenzionamento è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia Europea (sent. 17/06/97 Causa C-70/95) e non contrastante con l'ordinamento comunitario il fatto che una normativa nazionale possa consentire a soli operatori che non perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale basato sul sistema della solidarietà mediante la stipula di convenzioni. Il campo d'azione privilegiato delle convenzioni è quello dei servizi alla persona, in particolare i servizi socio-sanitari nei quali gli organismi no profit riescono a leggere i bisogni del territorio, ad attivare una rete di auto-aiuto, portando la propria progettualità nella soddisfazione di bisogni che emergono nella società. La Regione Marche ha riconosciuto il valore e la funzione sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e ne ha promosso lo sviluppo con legge regionale n. 48/1995. La legge regionale n. 15/2012 ha modificato la normativa ed al suo articolo n. 2 ha precisato che "per finalità di carattere sociale, civile e culturale" si intendono innanzitutto quelle relative le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà, diversità e marginalità.

Considerato inoltre che:

La partnership pubblico-privato sociale si rende necessaria specialmente nel settore dell'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, dell'assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale a favore dei pazienti terminali e negli interventi ospedalieri a domicilio che il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 ha inserito tra i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). La Legge 328/2001 ed i successivi Decreti attuativi hanno fornito importanti indicazioni alle Regioni finalizzati a raggiungere la piena integrazione tra gli interventi sanitari, socio sanitari e quelli socio-assistenziali, soprattutto nell'ambito delle cure e dell'assistenza domiciliari.

La Regione Marche con l'obiettivo di soddisfare i bisogni di tutti i soggetti di qualsiasi età secondo i principi dell'approccio multidimensionale e multiprofessionale ha approvato, con DGRM 1081/2008, uno schema tipo di convenzione per regolare in modo omogeneo i rapporti tra le allora Zone Territoriali e i soggetti non profit al fine di garantire a tutta la popolazione della nostra Regione gli stessi adeguati livelli di assistenza, con costi analoghi.

Tanto premesso:

Il Distretto di Civitanova Marche dal 2006 al 2012 ha assicurato l'assistenza domiciliare oncologica ai pazienti residenti nel proprio territorio avvalendosi della collaborazione di una equipe multidisciplinare fornita in convenzione dalla Fondazione Ant Italia Onlus con sede legale in Bologna e sede operativa in Civitanova Marche, giuste le determinate di seguito elencate:

- determina n. 365 del 30.12.2005 per l'anno 2006
- determina n. 333 del 29.12.2006 per l'anno 2007
- determina n. 128 del 29.04.2008 per l'anno 2008
- determina n. 40 del 24.01.2009 per l'anno 2009
- determina n. 21 del 21.01.2010 per l'anno 2010
- determina n. 601 del 23.12.2010 per l'anno 2011
- determina n. 186 del 12.03.2012 per l'anno 2012

L'ultima convenzione è cessata in data 31.12.2012 e la spesa – anno 2012 – per l'attività eseguita è stata di € 69.300,00.

Anche per l'anno 2013, stante il permanere dell' impossibilità di garantire il servizio con personale dipendente, l'Area Vasta 3 ha necessità di stipulare una nuova convenzione secondo i termini di cui alla DGRM 1081/2008.

Allo scopo, si è provveduto a pubblicare un avviso rivolto alle organizzazioni di volontariato/fondazioni. Solamente la Fondazione ANT Italia Onlus con sede legale in Bologna ha manifestato interesse a gestire il servizio l'assistenza domiciliare oncologica secondo i termini di cui alla DGRM 1081/2008. Agli atti del Distretto di Civitanova Marche si conserva la documentazione amministrativa del procedimento svolto.

#### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Si redige il presente documento istruttorio per procedere alla stipula di una nuova convenzione, per l'anno 2013, avente ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova Marche alla Fondazione Ant Italia Onlus con sede legale in Bologna, via Jacopo di Paolo 36 e con sede operativa in Civitanova Marche, vicolo Sforza 8, nei termini di cui alla DGRM 1081/2008.

Atteso che il Direttore del Distretto, con la sottoscrizione del presente documento istruttorio:

- attesta l'impossibilità di garantire il servizio di che trattasi con personale dipendente che si trova impegnato nello svolgimento di altre attività istituzionali,
- dichiara che l'onere di spesa conseguente alla presente determina, per l'importo di € 67.500 (importo inferiore di oltre il 2% rispetto alla spesa anno 2012), ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, con imputazione al conto economico n. 0517010501, centri di costo n. 082217100 e 082117100 autorizzazione n. AV3TERR 2013 n. 24 sub 1.

Considerato altresì che i Dirigente proponenti, ciascuno per quanto di competenza, con la sottoscrizione del presente documento istruttorio dichiarano la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale

Tanto premesso:

SI PROPONE

1. Di stipulare, ai sensi della DGRM n. 1081/2008, una convenzione con l'A.N.T – Italia Onlus con sede legale in Bologna, Via Jacopo di Paolo, 36, il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), avente ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici della Area Vasta 3 - Distretto di Civitanova Marche, anno 2013.
2. Di dare atto che la convenzione di cui al punto che precede avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2013.
3. Di delegare il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta 3 di Macerata alla stipula della convenzione di cui al punto che precede.
4. Di dare atto che l'onere di spesa anno 2013 derivante dalla presente determina ammonta complessivamente ad € 67.500,00 ed ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, con imputazione al conto economico n. 0517010501, centri di costo n. 082217100 e 082117100, autorizzazione di spesa n. AV3TERR 2013 n. 24 sub 1.
5. Di incaricare il Direttore del Distretto di Civitanova Marche della gestione e degli aspetti esecutivi della convenzione.
6. Di trasmettere la presente determina alla Regione per il controllo ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL DIRETTORE DISTRETTO

Dr. Gianni Turchetti

IL DIRETTORE SERVIZI TERR.LI

E COMMITTENZA

Dr. Fabrizio Trobbiani

**- ALLEGATI -**

Allegato n. 1

**CONVENZIONE TRA  
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREE VASTE  
(LEGGE REGIONALE N. 13/2003) ED ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE IN CAMPO  
DOMICILIARE ONCOLOGICO**

**TRA**

L’A.S.U.R. – Area Vasta n. 3 (Macerata - Civitanova Marche - Camerino), con sede amministrativa in Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata, Cod. Fisc.: 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta, Dott. Bordonni Enrico, nato a Macerata il 08.05.1955, cod. fisc. BRDNRC55E08E783Z, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell’Area Vasta n.3;

**E**

La Fondazione A.N.T. - Italia ONLUS con sede legale in Via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 - Bologna, codice fiscale e partita IVA 01229650377, rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Raffaella Pannuti, nata a Bologna, il 14.01.73 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

*(Oggetto della convenzione)*

Nell’ambito dell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) specialistica a pazienti oncologici, l’Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche - si avvale della collaborazione della Fondazione A.N.T. - Italia ONLUS di Bologna per le attività oggetto di tale convenzione. La Fondazione ANT appartiene, per tipologie tecniche-organizzative, come definite dall’articolo n. 8 della medesima alla:

- Tipologia A

La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi.

**ART. 2**

*(Livello decisionale e responsabilità organizzativa)*

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni dell’Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche. Il soggetto convenzionato collabora quindi con essa attraverso un rapporto funzionalmente



subordinato.

Il livello operativo è distrettuale.

La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) sono a cura dell'UVD).

Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante dell' UVD.

Un rappresentante del soggetto convenzionato partecipa alle attività dell'UVD.

### **ART. 3**

#### ***(Modalità operative per la presa in carico di pazienti)***

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliare compete al Medico di Medicina Generale, e va trasmessa alla UVD.

La presa in carico dei pazienti è a cura del Distretto di Civitanova Marche, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che vengono individuati dalla UVD quali casi in possesso dei requisiti per ricevere l'ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri di ammissibilità di cui all'art. n. 5.

Concordato il PAI il soggetto convenzionato attiva nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il domicilio (entro 24 ore).

### **ART. 4**

#### ***(Rapporti con U.O. Oncologia)***

La U.O. di Oncologia, competente per territorio, garantisce la eventuale consulenza, secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Integrato individuale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero, garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta.

### **ART. 5**

#### ***(Criteri di ammissibilità e numero di pazienti assistiti)***

Criteri necessari e sufficienti per l'ammissibilità:

- a. Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento della malattia;
- b. Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance-status uguale o inferiore al 50% secondo la Scala di Karnofsky;
- c. Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi.

L'Area Vasta 3, in base al proprio bacino di utenza, stabilisce che il numero massimo di pazienti assistibili con oneri economici a proprio carico non potrà essere superiore a 75. Il numero di pazienti assistiti dal 01.01.2013 fino alla data di stipula della presente convenzione è computato nel numero massimo di 75 pazienti assistibili.

Ulteriori eventuali pazienti saranno assistiti dall'ANT, previa autorizzazione del Distretto, con oneri a suo carico, fino ad un numero massimo di 140.

Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno.

In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinvio all'UVD per un nuovo eventuale PAI.

#### **ART. 6**

##### ***(Gestione delle eventuali liste di attesa)***

Nel caso che numerose richieste da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste di attesa sono gestite direttamente dal Distretto, previo accordo con il soggetto convenzionato, secondo i seguenti criteri:

- a. gravità clinica;
- b. condizioni psico-socio familiari;
- c. data della domanda.

#### **ART. 7**

##### ***(Oneri della Zona)***

L'Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche si impegna a:

- a. mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione degli interventi, di formazione e di supervisione degli operatori, nonché per ogni altra necessità logistica;
- b. assicurare il corretto funzionamento della UVD e la stesura del PAI per ciascun paziente, in tempi congrui;
- c. assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci;
- d. provvedere con proprio personale all'erogazione delle prestazioni non oggetto della presente convenzione ma previste dal PAI, in forma integrata con il soggetto convenzionato;
- e. promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali, con particolare riferimento al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni.

#### **ART. 8**

##### ***(Oneri del soggetto convenzionato)***

Il soggetto convenzionato si impegna a:

- ⇒ assicurare la disponibilità e la presenza delle seguenti figure professionali corrispondenti alla Tipologia A:
- coordinatore/responsabile
  - medico oncologo e/o anestesista/palliativista
  - infermiere
  - psicologo
  - OSS e/o Infermiere

- volontario con competenze socio-sanitarie

Devono essere garantiti almeno n. 2 accessi settimanali. Il PAI disciplinerà ulteriori eventuali accessi.

Il servizio è garantito sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi.

- ⇒ assicurare la reperibilità telefonica degli operatori professionali h 12 ore
- ⇒ assicurare la disponibilità e la presenza di personale volontario con competenze socio-sanitarie, adeguatamente formato, a supporto del paziente, dei familiari e degli operatori professionali
- ⇒ assicurare le prestazioni definite nel PAI
- ⇒ assicurare le medesime prestazioni - alle condizioni di cui ai punti precedenti - per ulteriori eventuali pazienti, assistibili con oneri a totale proprio carico.

#### **ART. 9** **(Aspetti economici)**

L'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo omnnicomprensivo di Euro 900,00 per ciascun paziente assistito.

#### **ART. 10** **(Monitoraggio dell'assistenza)**

È compito dell'Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche, attraverso il proprio personale, verificare periodicamente le modalità di esecuzione del presente accordo.

In caso di gravi inadempienze dell'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche, a suo insindacabile giudizio, ne può disporre l'immediata sospensione o risoluzione.

#### **ART. 11** **(Risoluzione della convenzione)**

È facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R.

È fatta salva la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto:

- da parte dell'A.N.T. in caso di mancato pagamento delle competenze spettanti entro 90 giorni;
- da parte dell'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche nel caso in cui l'A.N.T. durante il corso di validità del

contratto sospenda in tutto od in parte e per tempo qualsiasi il servizio o non lo esegua in modo regolare o completo, l'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche potrà provvedervi come crede più opportuno a spese dell'affidataria, a carico della quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante dalle dette inadempienze e dai provvedimenti che l'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche sia costretta ad ottenere di conseguenza. L'applicazione delle norme del presente articolo non esclude da parte dell'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche la possibilità di risolvere in tronco il contratto né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 12**

*(Durata)*

La presente convenzione avrà la durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2013. L'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche si riserva di prorogare i termini stabiliti per il tempo necessario ad indire una nuova selezione e comunque per un tempo massimo di 6 mesi.

In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o normative la convenzione può essere rivista.

#### **ART. 13**

*(Foro competente)*

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Macerata.

#### **ART. 14**

*(Riservatezza)*

In particolare l'ANT si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si impegna altresì ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione.

Il legale rappresentante del ANT, con la sottoscrizione della presente convenzione, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e **dovrà provvedere a trasmettere alla azienda sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed entro il 28 febbraio di ogni anno una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza.**

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dal ANT per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

#### **ART. 15**

*(Norme Finali)*

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. nn. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, a cura della parte richiedente, che ne sopporterà il relativo onere.

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

MACERATA,

**IL DIRETTORE  
DI AREA VASTA**  
*Dr. Enrico Bordoni*

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'ANT ITALIA ONLUS  
DI BOLOGNA**  
*Dr.ssa Raffaella Pannuti*